

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 11/2010

27 luglio 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

LA RILEVAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS DA LAVORO CORRELATO
SLITTA A FINE D'ANNO. LO HA STABILITO IL MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO ALLA
MANOVRA FINANZIARIA CORRETTIVA EX DECRETO LEGGE 78/2010.

Nel numero 2 della presente rubrica abbiamo dato l'informativa circa l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di valutazione e di trascrizione nel relativo Documento del rischio da stress correlato con scadenza, comunque, il 1 Agosto 2010.

Tale termine è slittato al 31 Dicembre prossimo mercè una disposizione contenuta nel comma 12 dell'art. 8 del Decreto Legge 78/2010 recentemente approvato dal Senato con la questione di fiducia ed ora all'esame della Camera.

Il rischio da stress colpisce il lavoratore a causa dello svolgimento di una determinata mansione per cui incombe sul datore di lavoro valutare preventivamente le cause, trovare l'antidoto e trascriverlo nel piano di valutazione rischi.

Era previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e doveva tener conto delle indicazioni elaborate dalla Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nulla, ci risulta, è stato fatto ragion per cui spetta, comunque, al datore di lavoro ricercare i rischi correlati allo svolgimento di mansione (es. carichi di lavoro, orario di lavoro, monotonia e ripetitività della prestazione, posture ecc.).

Con tale proroga, ora, sia i datori di lavoro privati che quelli pubblici possono tirare un sospiro di sollievo attesa non solo la rilevanza dell'argomento quanto il correlato sistema sanzionatorio in caso di inadempimento.

SOTTOSCRITTO IL 21 LUGLIO SCORSO IL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'INAIL DI NAPOLI. SARA' OPERATIVO DAL 1 SETTEMBRE 2010.

E' stato sottoscritto il 21 Luglio scorso dal Presidente Duraccio insieme ai Consiglieri Vincenzo Balzano e Francesco Duraccio il protocollo d'intesa con la Dottoressa Giovanna Iovino, Direttrice dell'INAIL di Napoli. Sarà operativo dal 1 Settembre prossimo.

INNOVATIVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. LA CASALINGA CHE SUBISCE UN INCIDENTE STRADALE DEVE ESSERE RISARCITA COME SE FOSSE UN LAVORATRICE DOMESTICA.

CASSAZIONE SENTENZA N. 16896 DEL 20 LUGLIO 2010

Una donna casalinga è, a tutti gli effetti, una lavoratrice domestica. Questo il "principio" sancito dalla S.C. di Cassazione con la pronuncia in informativa. Alla donna, investita nel corso di un incidente stradale, i Giudici di merito avevano riconosciuto solo il danno biologico ed il danno da "lucro cessante" ma non anche quello derivante dall'invalidità, conseguenziale all'incidente stradale, quale causa impeditiva di una piena attività lavorativa come lavoratrice domestica ancorchè a casa propria dovendo essere paragonata in tutto e per tutto ad una lavoratrice domestica.

In questa direzione la spettanza di un ulteriore risarcimento del danno per la cui quantificazione la S.C. di Cassazione ipotizza le retribuzioni previste dal CCNL COLF.

SE IN FASE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO L'UFFICIO FINANZIARIO COMMITTE UN ERRORE DI CALCOLO, IL GIUDICE NON PUO' RITENERE NULLO TUTTO L'ACCERTAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17072 DEL 21 LUGLIO 2010

"Vitiatur sed vitiat" vale a dire se sono viziati i calcoli conseguenti ad un accertamento tributario dovrebbe essere nullo anche tutto l'accertamento medesimo.

Ed invece no! A sostenerlo sono stati i Giudici della S.C. di Cassazione che, con la pronuncia n. 17072 del 21 Luglio 2010 , hanno sancito il seguente principio: *"Qualora il Giudice di appello rilevi errori nell'atto di accertamento tributario, deve calcolare l'incidenza dell'errore sull'accertamento opposto per verificare innanzitutto se, in concreto, correggendo l'errore, permangono i presupposti per il tipo di accertamento posto in essere e, in ogni caso, se residua una pretesa fiscale"*.

La motivazione per l'adozione del principio suddetto è stata giustificata dalla S.C. di Cassazione dallo status che il processo tributario effettivamente riveste.

Il processo tributario, per i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, non va, infatti, annoverato fra quelli di "impugnazione - annullamento" ma tra quelli di "impugnazione - merito" per cui la finalità è quella di accertare nel merito quanto effettivamente dovuto dal contribuente. Proprio per questo, qualora siano errati i calcoli consequenziali ad una pretesa tributaria, il Giudice giammai potrà annullare l'atto impositivo quanto, sussistendo il presupposto, deve limitarsi a calcolare quanto in effetti dovuto. Vale a dire: Narra mihi factum, dabo tibi ius.

PER GLI SGRAVI "ILLEGITTIMI" DEI CFL LA CORTE COSTITUZIONALE BACCHETTA IL LEGISLATORE ITALIANO.

CORTE COSTITUZIONALE N. 281 DEL 23 LUGLIO 2010

Tutti, o quasi, i colleghi ricorderanno l'impegno del Consiglio in occasione della "Decisione" U.E. del 11 Maggio 1999 in materia di "illegittimità" di alcune agevolazioni contributive collegate ai CFL ed alla trasformazione di questi in contratti a tempo indeterminato. Successivamente, la Corte di Giustizia aveva condannato il nostro Paese in quanto non aveva proceduto al recupero di tale sgravio illegittimo che, a giudizio della U.E., rappresentava un aiuto di stato destabilizzante la leale concorrenza.

Per ottemperare a quanto precede, era stato inserito nel **D.L. 8 Aprile 2008 n.59** il comma 3 all'art.1 il quale non solo stabiliva l'emissione di un ruolo esattoriale per il recupero quanto una procedura velocizzata, a pena di decadenza e della durata massima di 150 giorni, per giungere alla conclusione dell'iter di riscossione. Più in particolare, questo "famigerato comma 3" prevedeva che con il provvedimento con il quale il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione del ruolo, lo stesso **doveva, contemporaneamente, fissare l'udienza nei successivi 30 giorni e decidere la causa in altri successivi 60 giorni con possibilità di una sola proroga di altri 60 giorni.** A conti fatti, il Giudice doveva decidere entro il termine massimo di 150 giorni **altrimenti il ruolo, ancorchè il giudizio fosse ancora pendente, diveniva esecutivo.**

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. **281 del 23 Luglio 2010**, ha dichiarato l'illegittimità della norma per violazione del principio della **"effettività della giurisdizione"** di cui all'art. 24, comma 2, della Costituzione.

In effetti, la Corte Costituzionale ha stabilito che quei termini devono essere considerati ordinatori e che è, in ogni caso, illegittimo **procedere a ritenere efficace un ruolo con il decorso del tempo senza che il Giudice abbia effettivamente verificato se la somma di cui al ruolo debba essere versata dal debitore.**

Quindi, per la Corte Costituzionale, verrebbe anche violata la par condicio fra i soggetti in quanto fra Ente accertatore (presunto creditore) ed soggetto debitore vi sarebbe una indubbia e non giustificata posizione di vantaggio dell'Ente (es. INPS) acquisita con il decorso dei citati 150 giorni.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA